

**REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE
DI INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO NON CONTINUATIVO
A FAVORE DI PERSONE SINGOLE E NUCLEI FAMILIARI**

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina le tipologie, i criteri generali e le modalità per l'erogazione da parte del Comune di Bra, nell'ambito delle competenze attribuite dall'ordinamento in tema di assistenza pubblica, di benefici economici non continuativi per fronteggiare situazioni di disagio economico, lavorativo o abitativo impreviste ed eccezionali, tali da compromettere gravemente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare o del cittadino singolo.

ART. 2 – FINALITÀ

Le tipologie di intervento previste dal presente Regolamento sono dirette a persone singole o nuclei familiari residenti nel Comune di Bra che vivono in situazione di disagio economico e/o abitativo con conseguenti rischi di ricadute nell'emarginazione e nel disagio sociale.

Il presente regolamento intende perseguire la suindicata finalità promuovendo:

- il rispetto della dignità della persona, con particolare attenzione alla tutela dell'infanzia, dell'adolescenza e delle persone a rischio o in condizione di esclusione sociale;
- il sostegno della famiglia quale ambito primario di vita e di sviluppo della persona;
- la promozione dell'autonomia della vita indipendente, riconoscendo il soggetto quale attore principale del proprio cambiamento;
- la garanzia della pari opportunità e dei diritti di cittadinanza sociale, a prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivante da difficoltà economiche, da limitazione personali e sociali e da condizioni di non autosufficienza.

ART. 3 – DEFINIZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

Lo stato di disagio e/o bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- insufficienza del reddito familiare per rispondere alle esigenze minime vitali di tutti i suoi membri o insufficienza del reddito delle persone tenute a provvedere o che di fatto, documentatamente non vi provvedano;
- incapacità totale o parziale di un soggetto che vive da solo a provvedere autonomamente a se stesso;
- grave difficoltà per una famiglia ad assicurare l'assistenza necessaria ad uno, o più, dei propri membri;
- esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi sopra citati, a causa delle quali singoli o famiglie siano esposti a rischi di emarginazione;

ART. 4 – TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Le tipologie di intervento ed erogazione di benefici economici finalizzate a fronteggiare le situazioni di disagio economico, lavorativo o abitativo disciplinate dal presente regolamento sono le seguenti:

- attivazione di tirocini formativi e di orientamento con erogazione di borse lavoro;
- attivazione di interventi finalizzati a fronteggiare le situazioni di emergenza abitativa;
- attivazione di interventi finalizzati a fronteggiare le situazioni di povertà alimentare;
- erogazione di contributi economici a titolo di anticipazione e prestito;
- erogazione di contributi economici una tantum a carattere eccezionale;
- ulteriori tipologie di contributi economici.

I suindicati interventi, in una logica di razionalizzazione delle risorse potranno essere attivati in modo complementare ed integrato con eventuali ulteriori azioni promosse dai Servizi Socioassistenziali, dal Centro per l'Impiego, dalle Associazioni di volontariato cittadine o da altri Servizi specialistici operanti nel territorio comunale.

ART. 5 – DESTINATARI

Possono beneficiare degli interventi di cui al presente Regolamento i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica nel Comune di BRA.

Art. 6 – LA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è criterio determinante per definire i requisiti di accesso ai benefici previsti dal presente Regolamento. Le soglie ISEE per accedere alle differenti tipologie di intervento qui disciplinati verranno deliberate periodicamente dalla Giunta Comunale.

TITOLO 2 – TIPOLOGIE DEI CONTRIBUTI

Art. 7 – ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO CON EROGAZIONE DI BORSE LAVORO

1) Rientrano in questa tipologia gli interventi di sostegno economico attivati tramite la promozione a favore di soggetti svantaggiati di "*Tirocini formativi e di orientamento al lavoro*" di cui alla normativa vigente (attualmente costituite dagli artt. 38 e 40 della L.R. 34/2008 e dalla D.G.R. n. 100-12934 del 21.12.2009), con eventuale erogazione di emolumenti definiti *borse lavoro*. In specifico, i Tirocini che verranno attivati in tale contesto rientrano nelle fattispecie non rivolte specificatamente a neodiplomati, neolaureati o studenti in fase curriculare definite dalla normativa e prassi pro-tempore vigente (attualmente costituite dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12.09.2011 e dalla Nota esplicativa della Direzione Formazione Professionale e Lavoro della Regione Piemonte del 30.11.2011), che indicano come tali i:

- tirocini con finalità di reinserimento/inserimento al lavoro rivolti a lavori inoccupati e disoccupati compresi gli iscritti nelle liste di mobilità
- tirocini rivolti a persone disabili ai sensi dell'art.1 della Legge 12 marzo n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- tirocini rivolti a persone svantaggiate ai sensi del comma 1, art. 4 della Legge 381/1991 (minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, tossicodipendenti, alcolisti, soggetti in trattamento psichiatrico, etc).

2) Nell'attivazione delle suindicate tipologie di Tirocini il Comune di Bra, secondo le modalità e le misure consentite dalle norme generali vigenti, può svolgere il seguente ruolo:

- o di *Soggetto promotore* del tirocinio presso enti terzi (Associazioni/Enti convenzionati con il Comune di Bra, Aziende private o altri Enti Pubblici del territorio), con eventuale erogazione di borsa lavoro a favore dei beneficiari del tirocinio;
- o di *Soggetto ospitante* il tirocinio attivato da soggetti terzi (Centro per l'Impiego; ASL; altri soggetti pubblici e privati accreditati dalla Regione alla gestione di servizi per il lavoro), con eventuale erogazione di borsa lavoro a favore dei beneficiari del tirocinio.

3) In caso di *tirocinio* attivato a favore di soggetto debitore o moroso nei confronti del Comune di Bra, dell'Agenzia Territoriale per la Casa o di altro Ente che ne svolga le funzioni, la borsa lavoro potrà essere scomputata dall'ammontare del debito pregresso o di parti di questo.

4) Compete alla Giunta Comunale definire periodicamente l'ammontare della borsa lavoro erogabile, i criteri specifici e le modalità per l'attivazione dei "Tirocini formativi e di orientamento al lavoro" nonché i limiti specifici di reddito ISEE per l'accesso a tale tipologia di intervento economico.

5) Il servizio di attivazione dei tirocini verrà gestito dalla Ripartizione competente secondo l'organizzazione ed il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) pro-tempore vigente, sino ad esaurimento delle risorse assegnate annualmente nel PEG stesso.

6) L'attivazione del Tirocinio con erogazione di borsa lavoro è compatibile con ulteriori interventi attivabili dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente Regolamento o di altre disposizioni.

ART. 8 – ATTIVAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI A FRONTEGGIARE LE SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA

1) Rientrano in questa tipologia gli interventi finalizzati a fronteggiare le situazioni di emergenza abitativa quali, a titolo di esempio non esaustivo:

- l'erogazione di contributi economici una tantum a favore dei proprietari che si impegnino a sospendere procedure esecutive di sfratto;
- l'erogazione di contributi economici una tantum a favore di proprietari che si rendano disponibili a locare alloggi a favore di singoli o di nuclei familiari che si trovino in condizioni di emergenza abitativa;
- l'erogazione di contributi economici una tantum a copertura di una quota del canone di locazione a favore di proprietari che si rendano disponibili a locare alloggi a favore di singoli o di nuclei familiari che si trovino in condizioni di emergenza abitativa ;
- l'anticipazione di mensilità del canone di locazione, a titolo di cauzione, a favore di un nuovo proprietario che si renda disponibile ad affittare un alloggio a favore di un singolo o di un nucleo familiare in emergenza abitativa. Tale intervento è da intendersi in termini di garanzia e dovrà essere restituito alla Amministrazione Comunale al termine del periodo di validità del contratto di locazione al netto di eventuali rivalse del proprietario nei confronti del conduttore per danni, etc. arrecati all'abitazione locata;
- l'attivazione di un fondo di garanzia e/o fidejussione a favore di un nuovo proprietario che si renda disponibile ad affittare un alloggio a favore di un singolo o di un nucleo familiare in emergenza abitativa;
- l'erogazione di un contributo una tantum a fondo perduto a favore di un proprietario che si renda disponibile ad affittare un alloggio a favore di un singolo o di un nucleo familiare in emergenza abitativa e che, a tal fine, debba realizzare piccoli interventi di manutenzione ordinaria all'unità abitativa destinata alla locazione;
- l'attivazione di specifici accordi con Associazioni di volontariato per l'attivazione di soluzioni abitative temporanee;
- l'attivazione di ulteriori soluzioni abitative temporanee presso privati (affittacamere, Centri di pronta accoglienza, residenze di Housing sociale, etc)

2) Compete alla Giunta Comunale definire periodicamente i criteri specifici e le modalità di erogazione nonché i requisiti reddituali ISEE per l'accesso a tale tipologia di beneficio economico, eventualmente prevedendo, nell'ambito dei principi generali sopra esplicitati, ulteriori tipologie di intervento non espressamente elencati nel comma precedente.

3) L'erogazione dei contributi verrà gestito dalla Ripartizione competente secondo l'organizzazione ed il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) pro-tempore vigente, sino ad esaurimento delle risorse assegnate annualmente nel PEG stesso.

4) L'attivazione dell'intervento è compatibile con ulteriori interventi attivabili dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente Regolamento o di altre disposizioni.

ART. 9 – ATTIVAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI A FRONTEGGIARE LE SITUAZIONI DI POVERTÀ ALIMENTARE O DI CARENZA DI ALTRI BENI DI PRIMA NECESSITÀ

1) Rientrano in questa tipologia gli interventi di assistenza economica una tantum finalizzati a fronteggiare situazioni di disagio e/o povertà alimentare o di beni di prima necessità o di emergenza farmaceutica, intese come l'estrema difficoltà o l'impossibilità dovuta ad indigenza economica da parte dei richiedenti a procurarsi il nutrimento quotidiano necessario o beni di prima necessità (vestiario, casalinghi, articoli per la pulizia personale, ecc...) oppure farmaci essenziali e indispensabili per sé o per il proprio nucleo familiare. Gli interventi potranno assumere la forma di erogazione di buoni spesa, accordi con le Associazioni di categoria locali o con le Associazioni di Volontariato cittadine, ed ogni altra forma ritenuta efficace per fronteggiare la situazione di bisogno.

2) Compete alla Giunta Comunale determinare periodicamente i criteri specifici e le modalità di erogazione nonché i requisiti reddituali ISEE per l'accesso a tale tipologia di intervento economico.

3) L'erogazione dei contributi verrà gestito dalla Ripartizione competente secondo l'organizzazione ed il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) pro-tempore vigente, sino ad esaurimento delle risorse assegnate annualmente nel PEG stesso

4) L'attivazione dell'intervento è compatibile con ulteriori interventi attivabili dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente Regolamento o di altre disposizioni.

ART. 10 – EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI ANTICIPAZIONE E PRESTITO

1) Rientrano in questa tipologia gli interventi di erogazione prestiti a condizione agevolata previo accordo con gli Istituti di Credito locali ed attivazione di uno specifico fondo di garanzia, per i fini sociali di volta in volta previsti dall'accordo stesso.

2) Compete alla Giunta Comunale determinare periodicamente i criteri specifici e le modalità di erogazione nonché i requisiti reddituali ISEE per l'accesso a tale tipologia di intervento economico.

3) L'erogazione dei contributi verrà gestito dalla Ripartizione competente secondo l'organizzazione ed il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) pro-tempore vigente, sino ad esaurimento delle risorse assegnate annualmente nel PEG stesso.

4) L'attivazione dell'intervento è compatibile con ulteriori azioni attivabili dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente Regolamento o di altre disposizioni.

Art. 11 - CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM A CARATTERE ECCEZIONALE

1) Rientrano in questa tipologia gli interventi di aiuto economico una tantum a carattere straordinario e residuale non facilmente prevedibili e dunque non compresi nelle precedenti tipologie di cui agli artt. 7), 8), 9), 10). Il contributo non potrà in alcun modo assumere un carattere continuativo ma dovrà soddisfare le necessità dell'utente per il tempo strettamente indispensabile a superare le condizioni che ne hanno determinato lo stato di bisogno.

2) Compete alla Giunta Comunale determinare caso per caso l'importo da assegnare al beneficiario a seguito dell'istruttoria condotta dalla Ripartizione competente secondo l'organizzazione ed il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) pro-tempore vigente, la quale potrà avvalersi della collaborazione dei Servizi Socioassistenziali o di altri Servizi Pubblici Specialistici operanti sul territorio comunale. La Giunta Comunale potrà altresì stabilire ulteriori propri indirizzi e limiti, oltre a quello di cui al comma successivo, per l'espletamento della propria discrezionalità amministrativa.

3) L'erogazione dei contributi verrà gestito dalla Ripartizione competente secondo l'organizzazione ed il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) pro-tempore vigente, sino ad esaurimento delle risorse assegnate annualmente nel PEG stesso

4) L'erogazione del contributo è compatibile con ulteriori azioni attivabili dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente Regolamento o di altre disposizioni.

Art. 12 – ULTERIORI TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

Eventuali ulteriori tipologie di intervento finalizzate a fronteggiare situazioni di disagio sociale, abitativo o economico potranno essere previste e/o disciplinate in via generale con successivi atti deliberativi consiliari.

TITOLO 3 - NORME FINALI

Art. 13 – VERIFICHE E CONTROLLI

Ferme restando le conseguenze per dichiarazioni false o mendaci previste dalla vigente normativa in materia, l'Amministrazione può effettuare verifiche sulla situazione socio economica dei destinatari degli interventi sociali, sia sulla base di elementi di cui è a conoscenza od in possesso l'ufficio, sia tramite scambio di dati ed informazioni con altre Pubbliche Amministrazioni, sia tramite la Guardia di Finanza.

Art. 14 – REVOCA CONTRIBUTO E RECUPERO SOMME LIQUIDATE

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva la responsabilità penale del dichiarante, si provvederà alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ed il Comune adotterà ogni misura utile a sospendere e/o a revocare i contributi concessi, con recupero di quanto già indebitamente percepito dagli interessati.

Art. 15 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA

Gli interventi previsti dal presente Regolamento sono attuati entro il limite dello stanziamento previsto nel bilancio annuale del Comune ed assegnato dalla Giunta Comunale alla Ripartizione competente nel Piano Esecutivo di Gestione. Gli interventi potranno altresì essere cofinanziati con risorse erogate da soggetti privati o da altri soggetti pubblici.

Art. 16 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme di legge statale, regionale ed ai Regolamenti comunali attualmente in vigore.

In tutti i casi in cui il presente Regolamento citi norme di Legge, Regolamento o altre disposizioni che vengano successivamente modificate, integrate o sostituite, il rinvio si intende effettuato alla norma modificata, integrata o sostituita con effetto dall'entrata in vigore della modifica, integrazione o sostituzione.

Art. 17 – NORMA FINALE

Il presente Regolamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della Deliberazione che lo approva. Da tale data esso sostituisce integralmente il “Regolamento Comunale per l'erogazione dell'assistenza economica”, approvato con Deliberazione C.C. n. 21 del 05.03.2001 e modificato con Deliberazione C.C. n. 78 del 07.11.2011.